

IPOTESI DI PROTOCOLLO

SUL PROCESSO TRIBUTARIO IN VENETO

I CODICE DI COMPORTAMENTO CONDIVISO SULLE UDIENZE E SULL'ATTIVITÀ DI GIUDICI, CANCELLERIE E PARTI ANTE E POST UDIENZA

Sommario

| | |
|--|-----------------|
| <u>1.- PRINCIPI GENERALI</u> | <u>3</u> |
| 1.1.- <i>Centralità dello Statuto del contribuente.....</i> | 3 |
| <u>2.- ATTIVITÀ AL DI FUORI DELL'UDIENZA.....</u> | <u>3</u> |
| 2.1.- <i>Ordinata chiarezza e sinteticità degli atti. Predisposizione dei ricorsi, appelli e degli altri atti con un preciso ordine logico. Numerazione di paragrafi e motivi, e numerazione di documenti ed allegati.</i> | 3 |
| 2.2.- <i>Deposito di atti e documenti senza copie aggiuntive cartacee ma con files doc/docx per gli atti e files pdf per documenti, da parte di tutte le parti del processo (inviati o comunque messi a disposizione a cura della Commissione alla controparte e a tutti i componenti il Collegio giudicante).....</i> | 3 |
| 2.3.- <i>Vaglio del fascicolo processuale da parte dell'intero Collegio.</i> | 4 |
| 2.4.- <i>Massimario.....</i> | 4 |
| <u>3.- ATTIVITÀ PREPARATORIA DELLE UDIENZE.....</u> | <u>4</u> |
| 3.1.- <i>Anticipo della notifica dell'avviso di udienza.</i> | 4 |
| 3.2.- <i>Istanze di rinvio avanzate dalle parti e motivate dalla necessità di ulteriori approfondimenti.....</i> | 4 |
| 3.3.- <i>Istanze di rinvio in caso di udienze concomitanti del medesimo difensore.....</i> | 5 |
| <u>4.- CONCRETO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA.....</u> | <u>5</u> |
| 4.1.- <i>Fissazione delle udienze scaglionate ad orari diversi.</i> | 5 |
| 4.2.- <i>Udienze apposite per eccezioni preliminari, qualora sia opportuno.....</i> | 5 |
| 4.3.- <i>Relazione introduttiva del Giudice Relatore.</i> | 6 |
| 4.4.- <i>Ordine della discussione.....</i> | 6 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 4.5.- | <i>Discussione all'udienza.</i> | 6 |
| 4.6.- | <i>Utilizzo delle "dichiarazioni documentate".</i> | 6 |
| 5.- | <u>ESERCIZIO PIÙ COMPLETO DELLA GIURISDIZIONE</u> | |
| | <u>TRIBUTARIA.</u> | 6 |
| 5.1.- | <i>Primo grado</i> | 6 |
| 1.- | <i>Tutela cautelare in primo grado.</i> | 6 |
| 2.- | <i>Conciliazione e composizione concordata della causa.</i> | 6 |
| 5.2.- | <i>Secondo grado.</i> | 7 |
| 1.- | <i>Tutela cautelare in secondo grado.</i> | 7 |
| 2.- | <i>Composizione concordata della causa in secondo grado.</i> | 7 |
| 6.- | <u>CONTENUTO DELLE SENTENZE.</u> | 7 |
| 6.1.- | <i>Redazione delle sentenze con un preciso ordine logico.</i> | 7 |
| 6.2.- | <i>Spese di giudizio.</i> | 7 |
| 6.3.- | <i>Tempi di deposito delle sentenze.</i> | 7 |

1.- PRINCIPI GENERALI

1.1.- Centralità dello Statuto del contribuente.

I principi di civiltà giuridica ribaditi dallo Statuto dei diritti del contribuente sono al centro del processo tributario.

2.- ATTIVITÀ AL DI FUORI DELL'UDIENZA.

2.1.- Ordinata chiarezza e sinteticità degli atti.

Predisposizione dei ricorsi, appelli e degli altri atti con un preciso ordine logico. Numerazione di paragrafi e motivi, e numerazione di documenti ed allegati.

Le parti redigono ricorsi, appelli e altri atti suddividendoli in paragrafi numerati, ciascuno dedicato ad un argomento, ed antepoendo l'elenco dei motivi o dei paragrafi, ed eventualmente (soprattutto allorché l'atto superi le 20 facciate) un breve sunto delle questioni trattate.

All'inizio (dopo il sommario e dopo l'eventuale sunto) è posta l'eventuale parte in fatto e l'eventuale narrazione dello svolgimento del processo.

Documenti ed allegati devono essere numerati nel corpo degli atti, ed elencati alla fine.

Tutte le parti devono coordinare le fondamentali esigenze di esaustività e completezza con i principi di ordinata chiarezza e di sinteticità (per quanto possibile).

L'eccessiva lunghezza e la confusione degli atti non possono costituire causa di inammissibilità, ma (comportando un aggravio di lavoro per tutte le altre parti del processo) devono essere apprezzate per la quantificazione della condanna alle spese, sia a favore che contro chi viola i principi di sinteticità e chiarezza.

2.2.- Deposito di atti e documenti senza copie aggiuntive cartacee ma con files doc/docx per gli atti e files pdf per documenti, da parte di tutte le parti del processo (inviati o comunque messi a disposizione a cura della Commissione alla controparte e a tutti i componenti il Collegio giudicante).

Atti e documenti sono depositati nel numero di copie prescritte

dal D. Leg.vo n. 546/92 e dalla normativa vigente. Al fine di collaborare attivamente, si suggerisce che gli atti vengano depositati anche per i componenti del collegio giudicante. In relazione ai documenti allegati agli atti, si suggerisce invece che gli stessi vengano depositati anche per la controparte e il collegio giudicante, eventualmente su supporto digitale (cd o dvd) in formato idoneo.

La mancata collaborazione (comportando un aggravio di lavoro per tutte le altre parti del processo) deve essere apprezzata per la quantificazione della condanna alle spese, sia a favore che contro la parte che non collabora.

2.3.- Vaglio del fascicolo processuale da parte dell'intero Collegio.

Lo studio della causa anche prima dell'udienza è compiuto da tutti i Giudici componenti del Collegio giudicante, anche grazie alla copia digitale di atti e documenti.

2.4.- Massimario.

La Commissione Tributaria Regionale, unitamente alle parti pubbliche e private e alle loro associazioni, con l'auspicato aiuto delle Università, pubblica in formato digitale tutte le sentenze per quanto più possibile massimate.

La Commissione Tributaria Regionale, unitamente a tutte le parti del processo e alle loro associazioni, promuove il coordinamento tra le iniziative accademiche per la massimazione e quelle riconducibili al Nucleo per la valutazione degli orientamenti giurisprudenziali della Commissione Tributaria Regionale frutto dei protocolli in tema di reclamo e mediazione stipulati tra l'Agenzia delle entrate e gli Ordini e le Associazioni professionali.

* * *

3.- ATTIVITÀ PREPARATORIA DELLE UDIENZE.

3.1.- Anticipo della notifica dell'avviso di udienza.

La notifica dell'avviso di udienza è per quanto possibile anticipata rispetto al termine minimo di legge.

3.2.- Istanze di rinvio avanzate dalle parti e motivate dalla necessità di ulteriori approfondimenti.

Pur respingendo ogni strategia dilatoria, i Giudici ove possibile valuteranno con attenzione motivate richieste di rinvio dell'udienza, anche in relazione all'esigenza di reperire la documentazione

difensiva e di adeguata preparazione dell'udienza.

I Giudici ove possibile rinvieranno brevemente le udienze anche in caso di giustificato impedimento di uno solo dei difensori, anche in relazione alla delicatezza delle tematiche trattate.

3.3.- Istanze di rinvio in caso di udienze concomitanti del medesimo difensore.

In caso di udienze concomitanti del medesimo difensore, se innanzi a Commissioni diverse, verranno rinviate le udienze non cautelari; trattandosi di udienze del medesimo genere (tutte cautelari o tutte non cautelari) verranno rinviate le udienze della Commissione di grado inferiore; in caso di Commissioni di pari grado, verranno rinviate le udienze relative alle cause depositate più recentemente nel grado in corso.

In caso di particolari e motivate e documentate esigenze, queste dovranno tempestivamente essere sottoposte a tutti i Giudici interessati, per individuare il migliore temperamento del pieno esercizio del diritto di difesa, della tutela cautelare, e della vanificazione di ogni strategia dilatoria.

* * *

4.- CONCRETO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA.

4.1.- Fissazione delle udienze scaglionate ad orari diversi.

In presenza di numerose cause, le udienze vengono scaglionate ad orari diversi, ovvero vengono fissate più udienze ad orari diversi nella medesima mattinata o nel medesimo pomeriggio. L'effettiva introduzione della fissazione frazionata o scaglionata delle udienze è subordinata alla definizione delle modalità operative e gestionali. In ogni caso la determinazione delle fasce orarie di udienza (num. 2) è conseguenza dell'esame dei fascicoli da parte del Presidente della sezione.

4.2.- Udienze apposite per eccezioni preliminari, qualora sia opportuno

Qualora vi siano eccezioni preliminari di particolare rilevanza e complessità, può essere fissata una prima udienza dedicata solo alla trattazione di tali questioni, avvisandone anche informalmente tutte le parti.

4.3.- Relazione introduttiva del Giudice Relatore.

Il Giudice Relatore svolge sempre la propria relazione all'inizio dell'udienza.

4.4.- Ordine della discussione.

Nelle Commissioni Tributarie Provinciali, dopo la relazione del Giudice relatore, il Presidente stabilisce l'ordine della discussione, in ottemperanza al disposto dell'art. 34 decr. Leg.vo n. 546/92.

Nei gradi successivi, parla per primo l'appellante.

4.5.- Discussione all'udienza.

È concesso alle parti uno spazio temporale congruo per l'esposizione degli argomenti, con possibilità di controrepliche in relazione al concreto andamento della discussione.

4.6.- Utilizzo delle “dichiarazioni documentate”.

In assenza della prova testimoniale, le “dichiarazioni documentate” di terzi verranno valutate liberamente dai Giudici.

5.- ESERCIZIO PIÙ COMPLETO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

5.1.- Primo grado

1.- TUTELA CAUTELARE IN PRIMO GRADO.

- a) Fissazione per ciascun collegio di udienze mensili di sospensive che consentano una pronuncia giudiziale prima dell'esecutorietà dell'atto;
 - a.1) dell'eventuale ordinanza di sospensione viene data immediata comunicazione alle parti;
- b) più larga applicazione del procedimento di sospensione presidenziale ;
- c) rispetto del termine di 90 giorni per la fissazione dell'udienza di trattazione, in caso di concessione della sospensione.

2.- CONCILIAZIONE E COMPOSIZIONE CONCORDATA DELLA CAUSA.

Il Giudice, ove opportuno, convoca le parti e favorisce la conciliazione giudiziale e la composizione concordata della causa, eventualmente anche indicando nell'ordinanza di rinvio singoli rilievi

e/o forme adeguate di definizione.

Il Giudice, su istanza di una delle parti oppure qualora lo ritenga opportuno, fissa (eventualmente anche destinando a ciò la prima udienza già fissata) un'udienza "filtro" finalizzata esclusivamente alla conciliazione e alla composizione concordata della causa.

5.2.- Secondo grado.

1.- TUTELA CAUTELARE IN SECONDO GRADO.

- a) immediata comunicazione alle parti dell'eventuale ordinanza di sospensione viene data ;
- b) rispetto del termine di 90 giorni per la fissazione dell'udienza di trattazione, in caso di concessione della sospensione.

2.- COMPOSIZIONE CONCORDATA DELLA CAUSA IN SECONDO GRADO.

Il Giudice, ove opportuno, convoca le parti e favorisce la composizione concordata della causa, eventualmente anche indicando nell'ordinanza di rinvio singoli rilievi e/o forme adeguate di definizione.

* * *

6.- CONTENUTO DELLE SENTENZE.

6.1.- Redazione delle sentenze con un preciso ordine logico.

L'ordinata, chiara e sintetica predisposizione degli atti di parte (di cui al punto 2.1) consente e facilita la redazione della sentenza con un preciso ordine logico e con completezza della motivazione.

6.2.- Spese di giudizio

La sentenza reca una motivazione, sia pure succinta, anche relativamente alle spese, senza ricorrere a clausole di stile, considerando unitamente a tutti gli altri elementi rilevanti anche quelli specificamente indicati nel presente protocollo.

6.3.- Tempi di deposito delle sentenze.

I termini ordinatori dettati per il deposito delle sentenze devono essere rispettati.